

D.M. 31-1-2005

Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 2005, n. 135, S.O.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 2005, n. 135, S.O.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede l'emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, e l'art. 5, comma 4, che prevede che l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee-guida di cui all'art. 3, comma 2;

Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con D.M. 19 novembre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/1999;

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente decreto nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

1. Emanazione delle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sono emanate linee-guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, relativamente ad impianti esistenti. Tali linee-guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.

2. Ulteriori aggiornamenti delle linee-guida allegate formeranno oggetto di successivi decreti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

2. *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Linee-guida generali

(Omissis)

Allegato II

Linee-guida in materia di sistemi di monitoraggio

(Omissis)

Allegato III

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

1.3 Cokerie.

2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di stati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

2.1 Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.5 Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC:

2.5 Impianti:

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

6.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

(Omissis)
